

COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018

Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2017

- **ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE 10,6 ‰** (dieci virgola sei per mille) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, compresi i terreni e le aree edificabili;
- **ALIQUOTA 6‰** (sei per mille) per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- Detrazione **Euro 200,00** complessivi a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: cat. A/1 – A/8 – A/9;

Scadenze versamenti:

Prima rata 16 Giugno 2018

Seconda rata 16 Dicembre 2018

Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno prefestivo (sabato) o festivo (domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì)

Versamenti **Enti non Commerciali**:

Gli enti non commerciali effettuano invece il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, nei suindicati termini del **16 giugno e del 16 dicembre** e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il **16 giugno dell'anno successivo**, con eventuale compensazione dei propri crediti maturati a titolo di IMU nei confronti dello stesso comune al quale l'imposta è dovuta.

ATTENZIONE

A decorrere dall'Anno 2013 l'imposta dovuta per il possesso di qualunque tipologia di immobili (esclusi i fabbricati classificati nel gruppo catastale D), deve essere calcolata utilizzando le aliquote deliberate e versata interamente al Comune utilizzando i seguenti codici.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMU TRAMITE MODELLO F24

Codice Comune: **C823**

3912 IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – COMUNE

3916 IMU - AREE FABBRICABILI - COMUNE

3918 IMU - ALTRI FABBRICATI - COMUNE

Solo l'imposta dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, deve essere ripartita nel seguente modo:

Tipo	Aliquota	Versare a :
Aliquota base prevista dalla legge	7,6 per mille	Stato
Differenza tra aliquota stabilita dal Comune e Aliquota base	3,0 per mille	Comune

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “**3925**” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- “**3930**” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Le principali novità, in vigore dal 01/01/2016, introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono le seguenti:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

- 1) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- 3) Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- 4) Esclusione, dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

Tassazione IMU dei terreni agricoli per quanto riguarda il Comune di Cogoleto classificato “Comune Totalmente Montano”

In esecuzione di quanto previsto dal D.L. 24/01/2015 n. 4 coordinato con Legge di conversione 24/03/2015 n. 34, a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria IMU si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat - Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;